

CONVENZIONE MONETARIA

FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, avendo considerato l'opportunità di stipulare una Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'art. 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953 ed in data odierna,

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari :

S. E. l'Avv. Prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

S. E. l'On. Prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

La Repubblica Italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Articolo 3

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi conati non potrà superare i venti milioni.

L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972.

Articolo 6

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 7

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.

Per la Repubblica di San Marino

Per la Repubblica Italiana